





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: LR 13/05/2004, n. 11 articolo 8 comma 1- Modifica parziale DGR 1707 del 28.12.2005 in merito ad alcuni criteri e modalità per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio *Ambiente e Agricoltura*, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. *Caccia e pesca* e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio *Ambiente e Agricoltura*;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di modificare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11 comma 1, la deliberazione n. 1707 del 28.12.2005 secondo quanto riportato nell'allegato A costituente parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)

Y

U



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Normativa di riferimento*

1. Codice della Navigazione e Regolamento di esecuzione;
2. Art. 105 comma 2 del D.lgs del 31.03.1998 n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
3. Legge 17 maggio 1999, n. 10 e s.m.i. – Riordino delle funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive;
4. Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11: “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura;
5. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/05 concernente: “Individuazione ai sensi dell’art. 4 della LR 13.5.04, n. 11 delle aree demaniali marittime per attività di acquicoltura e ricerca scientifica” e s.m.i ;
6. Delibera n. 1707 del 28.12.2005 – L.R. 11/2004 art.8 – Criteri per l’espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessione demaniali per attività di acquicoltura e ricerca scientifica;
7. Legge regionale 13 aprile 2015 n.16 art.15 – concessioni per attività di acquacoltura.

*MOTIVAZIONE*

La materia del demanio marittimo è regolata principalmente dal Codice della Navigazione (approvato R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.) e dal complementare Regolamento (approvato con DPR n. 328 del 15.02.1952).

Con l’art. 105 comma 2 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 lo Stato ha conferito alle Regioni “le funzioni relative al rilascio di concessioni di bene del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ...”. Nelle Marche l’effettivo trasferimento di tali funzioni è avvenuto nel corso del 2002 allorquando la Regione si è fatta direttamente carico di queste nuove competenze provvedendo a regolamentare il rilascio delle concessioni marittime per le attività di acquacoltura e ricerca scientifica correlata al settore ittico con propria deliberazione della Giunta Regionale n. 537/2002 poi sostituita da successive deliberazioni n. 1461/2002 e n.1707/2005, fermo restando che il demanio marittimo resta patrimonio indisponibile dello Stato e che quindi ad esso vanno interamente i proventi dei canoni concessori sebbene conteggiati e notificati dalle Regioni.

Dette nuove funzioni amministrative acquisite sono state poi ratificate nell’art. 29 bis della L.R. 10/1999 che ha assegnato alla struttura regionale competente in materia di pesca-acquacoltura le dirette competenze in materia di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica correlata.

La legge regionale di settore n. 11/2004 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) ha confermato le funzioni regionali in materia; infatti l’articolo 8 comma 1 stabilisce che “la



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua le zone di mare territoriale e le altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di acquacoltura e per attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca. Definisce altresì modalità, durata criteri per il rilascio, la gestione, la decadenza e la revoca delle concessioni demaniali”.

Sulla base della normativa nazionale e regionale, seppure in un perdurante incerto quadro nazionale di riferimento, la Regione è riuscita nel corso di questi anni ad assicurare la gestione amministrativa della materia e favorire lo sviluppo dell’acquacoltura/mitilicoltura nelle Marche, secondo quanto prefissato e finanziato dalla programmazione comunitaria.

Si ritiene ora utile, alla luce della maturata esperienza amministrativa, alla luce della casistica affrontata e delle problematiche emerse, alla luce del mutato quadro normativo regionale, procedere ad una revisione di alcuni aspetti della DGR 1707/2005 al solo fine di poter migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa; nello specifico appare urgente modificare i seguenti aspetti:

1) Possibilità di concedere nuove concessioni su aree preesistenti.

Nell’attuale Piano (punto 5.2) e poi nella correlata DGR 1707/05 (punto II lett. A) sono ben individuate le zone di mare per quali è prevista la destinazione per acquacoltura, ma accanto a queste vi sono anche le aree già occupate da preesistenti impianti per ovvi motivi di diritti acquisiti; si rende ora opportuno precisare che, nel caso in cui quest’ultime aree dovessero liberarsi per cessazione degli insistenti concessionari, sulle stesse è possibile rilasciare una nuova concessione, secondo le consuete modalità.

2) Consentire il frazionamento di concessione già in essere senza obbligo di rispetto della distanza minima di 0,11 miglia, ma sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza in mare. A seguito di casi emergenti, si reputa opportuno chiarire che, fermo restando quanto previsto al punto 4.3 della deliberazione amm.va n.97/08, la richiesta distanza minima di 0,11 miglia tra due concessioni vicine non si applica necessariamente nel caso di frazionamento di concessione esistente a seguito di subingresso parziale o di affidamento parziale dell’area, con l’intento di salvaguardare le attività in corso. Pertanto tali casi sono ricondotti alle variazioni – di cui al punto III dell’allegato A della DGR –, tuttavia le distanze minime tra i diversi soggetti dovranno essere comunque definite caso per caso con le competenti autorità marittime.

3) Possibilità di destinazione corpi morti quali barriere di ripopolamento ittico.

Al Punto VII – Mancato rinnovo – si ritiene opportuno prevedere in via generale che, in caso di cessazione o revoca o decadenza di concessione demaniale, siano mantenuti i corpi morti ivi apposti sul fondale marino sia per il gravoso sforzo economico necessario per la rimozione e sia perché è possibile un riutilizzo di tali blocchi ivi insistenti; infatti questi blocchi di cemento possono essere utili o nel caso di eventuale riassegnazione dell’area in concessione o, soprattutto, quale substrato di ripopolamento marino anche con funzione di barriera anti-strascico; l’ufficio è chiamato a valutare caso per caso se l’area disponibile debba essere soggetta a vincolo di pesca o meno e per quale durata. Lo stesso art. 49 del Codice della Navigazione - Devoluzione delle opere non amovibili – “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rim-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

borso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.

4) Affidamento della concessione ad altri soggetti.

Ai sensi dell'art 45-bis del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 10, II comma della l. 16 marzo 2001 n. 88, il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, essendo state soppresse le parole “per casi eccezionali e per periodi determinati”. Il Punto IX della DGR 1707/05, coerente con la precedente normativa, prevede invece un affidamento solo temporaneo e per un periodo massimo di 2 anni nell'arco della durata della concessione. Preso atto delle richieste pervenute da alcuni operatori e sulla scorta di quanto avviene in altre Regioni, si ritiene ora utile procedere alla rimozione di questa restrizione e quindi concedere la possibilità di affidamento per l'intera durata concessoria.

5) Riduzione da 10 a 2 volte l'importo della garanzia fideiussoria.

Infatti il punto XIV comma 2 dell'Allegato A alla DGR stabilisce che la Regione debba richiedere al concessionario (nuovo o rinnovante) a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa, una garanzia fideiussoria di importo pari a 10 volte il canone ultimo. Ciò è stato sempre applicato ma ora, con l'entrata in vigore della L.R. 13 aprile 2015 n.16 art.15 che ha comportato un notevole innalzamento dei canoni annui, le aziende concessionarie stanno segnalando all'ufficio che è divenuto quasi impossibile o eccessivamente oneroso ottenere una polizza fideiussoria da un qualsivoglia istituto di credito/assicurazione in quanto si è passati da polizze di poche migliaia di euro all'ordine di decine di migliaia di euro. Si ritiene pertanto opportuno ridurre tale parametro da 10 a 2 volte il canone annuo ultimo richiesto.

In data 21 aprile 2016 tali proposte di modifica sono state valutate positivamente in sede di Consulta Ittica regionale, del cui contributo né è stato tenuto conto nel presente testo.

*PROPOSTA*

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale:

- di modificare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11 comma 1, la deliberazione n. 1707 del 28.12.2005 secondo quanto riportato nell'allegato A costituente parte integrante del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

(Urbano Meconi)

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE**

(Uriano Meconi)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Fabrizio Costa)

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**MODIFICHE ALLA DGR 1707 DEL 28.12.2016 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI PER LO SFRUTTAMENTO DI SPECCHI ACQUEI DEL MARE TERRITORIALE**

La deliberazione di Giunta n. 1707 del 28.12.2005 nel suo Allegato A viene modificata nei seguenti punti:

- Al Punto II lett A- AREE OGGETTO DI CONCESSIONE E TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ – comma 4 viene aggiunto che “ *nei casi in cui tali concessioni dovessero cessare per revoca, decadenza o altro motivo, si precisa che sulle medesime aree o su parti di esse sarà possibile procedere a nuovi rilasci concessori, salvo specifici impedimenti di sorta*”.
- al Punto III – VARIAZIONI – viene aggiunto il seguente comma 6: “*si specifica che la distanza minima di 0,11 miglia tra due concessioni non si applica nel caso in cui trattasi di frazionamento a vario titolo di concessione esistente, previa verifica delle condizioni di sicurezza concertate con le competenti Autorità Marittime*”.
- al Punto VII – MANCATO RINNOVO – l’intero comma 3 viene integrato dalla seguente frase: “*Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione di cui all’art. 31 del Regolamento di esecuzione, è quindi facoltà della Regione, nei casi di decadenza o di mancato rinnovo, in caso di opere di difficile rimozione, disporre delle medesime opere eseguite incamerandole automaticamente tra i beni demaniali: la Regione può disporre di tali opere o per tutela delle risorse alieutiche o per eventuale riassegnazione in concessione ad altri soggetti per il medesimo uso produttivo*”.
- Il punto IX - AFFIDAMENTO TEMPORANEO – , restando invariati i punti a e B, viene sostituito dal seguente:  
*PUNTO IX AFFIDAMENTO. Previa regolare richiesta trasmessa con preposta modulistica, ai sensi dell’art.45 bis del Codice della Navigazione può essere consentito l’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione, in toto o in parte, per una durata non superiore a quella della concessione stessa.*
- al Punto XIV - POLIZZA FIDEIUSSORIA E CANONE - comma 2 al numero dieci (10) viene sostituito il numero “*due (2)*”.